

PRESENTAZIONE

Il Comune di Belgirate da epoca remota ha goduto di autonomia Amministrativa, fatta eccezione per il periodo 1928 - 1947 in cui fu unito al vicino Comune di Lesa.

A testimonianza della radicata tradizione di Paese autonomo, è conservata nell'Archivio Municipale una pergamena, datata 1712, contenente lo Statuto della Comunità di Belgirate.

Nell'ambito del territorio Comunale, esistono significative località di vecchi insediamenti abitativi, frutto della vivacità sociale e della ricchezza culturale del Paese:

a Sud, nella zona a Lago, "La Fuiera", in collina "I Punc", a Nord "La Masseria" e le "Machere".

Mentre di recente formazione è il nucleo abitativo dei "Carcioni", a monte del Paese, lungo la strada che porta a Magognino di Stresa.

Democrazia e Libertà sono stati sempre due punti di riferimento per la popolazione di Belgirate.

La storia del Paese è ricca di tracce lasciate da personaggi celebri e rispecchia quella Italiana sottolineandone le tappe più significative con il contributo di personalità eccezionali.

Belgirate ricorda:

Benedetto Bono, nonno dei fratelli Cairoli, che ebbe ruoli di primo piano nella Repubblica Cisalpina e nel Regno d'Italia.

Sua figlia Adelaide Cairoli, Belgiratese, personaggio fondamentale del Risorgimento Italiano, assieme ai figli che fecero della loro dimora in Belgirate uno dei maggiori centri ispiratori degli ideali risorgimentali. Il figlio Benedetto Cairoli divenne poi Presidente del Consiglio, succedendo al Depretis, e ricevette una Medaglia d'oro, per aver salvato la vita di Umberto I.

Qui hanno soggiornato: Ruggero Bonghi, Pietro Borsieri, Garibaldi, Nicolò Tommaseo, Manzoni, Gozzano, Stendhal.

Medaglie d'oro al valor militare sono state conferite alla memoria del belgiratese Enrico Bertani, caduto in combattimento nel territorio Slavo e al partigiano russo Pore Musolischvili, caduto a Belgirate nella cascina oggi consacrata "Baita della Libertà".

Accanto alla difesa delle proprie tradizioni, il Comune ha saputo darsi una dimensione più ampia, intraprendendo iniziative di scambio culturale.

Tappe significative, a questo proposito, sono state il gemellaggio con Signachi, paese nativo di Pore Musolischvili, nella Georgia Sovietica e con il Comune di Pievepelago, in Provincia di Modena, nel quadro della manifestazione celebrativa del bicentenario della nascita di A. Manzoni.

In occasione della stesura degli Articoli statutari, in ottemperanza alla Legge n°142 del 8.06.1990, ancora una volta s'intende sancire e sottolineare l'autonomia Amministrativa del Comune, auspicando, a tal riguardo, di poter contare in futuro su più cospicue risorse finanziarie per esercitarle meglio.

INDICE

Titolo Iø - Disposizioni generali

- Art. 1 - Autonomia
- " 2 - Stemma e Gonfalone
- " 3 - Albo Pretorio
- " 4 - Regolamenti

Titolo IIø - Istituti di partecipazione

- Art. 5 - Finalità
- " 6 - Indizione referendum consultivo
- " 7 - Ammissibilità e proponibilità referendum
- " 8 - Assemblea rappresentati delle famiglie
- " 9 - Associazioni
- " 10 - Interventi nel procedimento amministrativo
- " 11 - Interrogazioni dei cittadini
- " 12 - Petizioni
- " 13 - Proposte
- " 14 - Diritto di accesso
- " 15 - Difensore civico

Titolo IIIø - Servizi

- Art. 16 - Scelta
- " 17 - Aziende e istituzioni. Organi
- " 18 - Funzionamento consiglio d'amministrazione

Titolo IVø - Organi elettivi

Capo Iø - Il Consiglio Comunale

- Art. 19 - Elezione e durata in carica
- " 19 bis - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- " 20 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- " 21 - Iniziative dei consiglieri
- " 22 - Pubblicità delle sedute
- " 23 - Funzioni
- " 24 - Riunioni
- " 25 - Validità delle riunioni
- " 26 - Sedute di seconda convocazione

- " 27 - Esclusione del Segretario Comunale
- " 28 - Deposito proposte
- " 29 - Questioni estranee all'ordine del giorno
- " 30 - Presidente
- " 31 - votazione
- " 32 - Proclamazione
- " 33 - Processi verbali
- " 34 - Indagini

Capo IIØ - Il Sindaco e la Giunta Comunale

Art. 35 - Elezioni del Sindaco e della Giunta Comunale

- " 36 - Funzioni e composizione della Giunta
- " 37 - Incompatibilità ed ineleggibilità
- " 38 - Entrata e permanenza in carica
- " 39 - Revoca della Giunta per sfiducia - sostituzione
- " 40 - Cessazione di singoli componenti della Giunta
- " 41 - Dimissioni dalla carica di Assessore
- " 42 - Decadenza degli Assessori
- " 42 bis - Attività della Giunta
- " 42 ter - Riunioni - Convocazione
- " 42 quater - Votazioni - Modalità

Titolo VØ - Uffici e personale

Art. 43 - Organizzazione uffici

- " 44 - Segretario Comunale

Titolo VIØ - Finanza e contabilità

Art. 45 - Finanza

- " 46 - Bilancio e conto consuntivo
- " 47 - Relazione
- " 48 - Beni
- " 49 - Inventario
- " 50 - Revisore dei conti
- " 51 - Tesoreria

Titolo VIIØ - Norme finali e transitorie

Art. 52 - Revisione dello Statuto

- " 53 - Entrata in vigore dello Statuto
- " 54 - Regolamenti

TITOLO Iø - Disposizioni generali

Art. 1

AUTONOMIA

1) Il Comune di Belgirate, ente autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica; assume la programmazione come metodo d'intervento; è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; si riconosce come Comune europeo e in tale spirito s'impegna ad applicare i principi della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con Legge 30 Dicembre 1989 n°439, obbligandosi ad operare, per quanto di sua competenza, per accelerare il processo d'integrazione europea.

Art. 2

STEMMA E GONFALONE

1) Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 Novembre 1956, registrato alla Corte dei Conti il 30 Gennaio 1957 e descritti come appresso:

STEMMA: Troncato; dal 1ø d'oro, alla torre di rosso, merlata alla guelfa di cinque pezzi, aperta e finestrata di nero, circondata in alto da 5 uccelli in volo, fondata su una striscia di terra sulla troncatura, nello sfondo un gruppo di monti; nel 2ø azzurro, alla barca di verde natante in uno specchio d'acqua fluttuoso d'argento. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e

caricato dello stemma sopra
descritto con l'iscrizione centrata in argento:
COMUNE DI BELGIRATE.

ART. 3
ALBO PRETORIO

1) Il Comune ha un albo, nel quale sono pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi collegiali e dal Sindaco, nonché gli altri atti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

ART. 4
REGOLAMENTI

1) Nel rispetto della Legge e dello Statuto il Comune adotta i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

- 1 -

TITOLO II - Istituti di partecipazione

Art. 5
FINALITA'

1) Il Comune garantisce la più ampia partecipazione popolare all'attività amministrativa attraverso gli istituti previsti dalla legge e dallo statuto.

Art. 6
INDIZIONE REFERENDUM CONSULTIVO

1) E' indetto referendum consultivo quando venga richiesto dal 25% degli elettori, calcolato all'ultima revisione elettorale, oppure dal Consiglio Comunale a maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 7
AMMISSIBILITA' E PROPONIBILITA' DEL REFERENDUM

1) Il referendum, che deve riguardare argomenti di esclusiva competenza locale, è inammissibile in materia di bilancio, di tributi locali e di tariffe, nonché per le attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali; può essere formulato in maniera da consentire la scelta tra due o più soluzioni del quesito proposto.

2) Il referendum è altresì improponibile nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

3) La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso dello stesso quinquennio di durata in carica del consiglio.

4) E' ammesso per ogni anno un solo referendum consultivo proposto dai cittadini.

5) Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate dal regolamento.

Art. 8

ASSEMBLEA RAPPRESENTANTI DELLE FAMIGLIE

1) E' prevista quale organo consultivo l'Assemblea "dei rappresentati delle famiglie", la quale viene convocata almeno due volte all'anno in occasione:

a) della formulazione del Bilancio di previsione per raccogliere idee, proposte utili per un migliore funzionamento dei servizi.

b) dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario per l'illustrazione dei risultati di gestione.

- 2 -

2) La convocazione da parte del Sindaco avviene a mezzo manifesto pubblico da affiggersi almeno 5 giorni prima e vi può partecipare un solo componente del nucleo familiare in rappresentanza dello stesso, il cui sistema di designazione verrà disciplinato dal regolamento.

3) Il Sindaco deve convocare l'assemblea, con le stesse modalità del comma precedente, e nel termine di 20 giorni dalla acquisita richiesta di almeno 30 rappresentati delle famiglie o di 2/5 dei Consiglieri Comunali.

4) Per la validità dell'assemblea non viene richiesto un quorum particolare.

Art. 9

ASSOCIAZIONI

1) Il Comune valorizza singolarmente ed unitariamente le associazioni e gli organismi in cui si articola la comunità locale e li consulta nel momento della programmazione delle attività sociali; riconosce le organizzazioni di volontariato come rilevante espressione della solidarietà umana, sociale e di partecipazione dei cittadini alle attività comunali.

2) Assicura l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 10

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1) I cittadini interessati all'adozione dei provvedimenti amministrativi possono intervenire nel procedimento con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

Art. 11

INTERROGAZIONI DEI CITTADINI

1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni, con le quali si chiedono chiarimenti su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2) La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 45 gg. dal Sindaco o dal Segretario secondo la natura politica o gestionale dell'interrogazione rivolta. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità della procedura.

- 3 -

Art. 12

PETIZIONI

1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgersi agli organi della amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2) Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente dev'essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3) La petizione è esaminata dall'organo competente

entro 60 gg. dalla presentazione.

4) Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è, in questo caso, tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso che deve essere comunicato al soggetto proponente.

Art. 13

PROPOSTE

1) Un gruppo di almeno il 15% degli elettori, calcolato all'ultima revisione elettorale, può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi sull'organo competente, corredate dai pareri di legge.

2) L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presa d'atto della proposta.

3) Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale promosso dall'iniziativa popolare.

- 4 -

Art. 14

DIRITTO DI ACCESSO

1) Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

Art. 15

DIFENSORE CIVICO

1) Il Comune partecipa con altre Amministrazioni Locali alla istituzione di un comune difensore civico.

2) Il funzionamento di detto ufficio viene disciplinato dal regolamento.

- 5 -

TITOLO III^o - SERVIZI

Art. 16

SCELTA

1) Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici, nei casi previsti dalla legge: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione e a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o in consorzio.

2) L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 17

AZIENDE E ISTITUZIONI. ORGANI

1) Organi dell'azienda e della istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

2) Il Consiglio composto da due consiglieri, di cui uno designato dalla minoranza consiliare, e il presidente vengono eletti dal consiglio comunale con unica votazione, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, resta eletto presidente colui che avrà riportato il maggior numero di voti e in caso di parità il più anziano di età.

3) Il direttore viene nominato con le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda o dal regolamento dell'istituzione .

4) I consiglieri, il presidente ed il direttore non possono far parte del consiglio comunale.

5) Con le stesse modalità si procede alla revoca.

6) Il Consiglio comunale sostituisce i singoli componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa nella stessa seduta in cui si è provveduto alla revoca o alla presa d'atto della cessazione per dimissioni o altra causa.

7) La contemporanea cessazione dall'ufficio di oltre la metà dei componenti comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

FUNZIONAMENTO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- 1) Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di tutti i componenti, ivi compreso il presidente.
- 2) Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
- 3) In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 4) Non è ammessa l'astensione dal voto, salvo che la stessa non sia prevista dalla legge come obbligatoria.
- 5) Lo statuto dell'azienda speciale e i regolamenti comunali determinano, nell'ambito della legge, le altre modalità di ordinamento e di funzionamento.

TITOLO IV^o - ORGANI ELETTIVI

CAPO 1^o - Il Consiglio Comunale

Art. 19

ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1) L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3) Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo;
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali adotta soltanto gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 19 bis

DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1) I Consiglieri, oltre che in occasione dello scioglimento del Consiglio Comunale, cessano dalla carica nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge e in caso di morte

2) Il Consigliere che non partecipa senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto.

3) La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno 10 giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta.

4) La valutazione dell'accertamento dei presupposti per la pronuncia della decadenza va discussa in Consiglio Comunale in

seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. La decadenza è approvata quando riporta il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

5) Alla surroga dei Consiglieri dichiarati decaduti si procede nella stessa seduta.

6) E' facoltà di ogni singolo Consigliere presentare per iscritto e indirizzare al

Consiglio le dimissioni dalla carica. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

- 8 -

7) La surrogazione del Consigliere deceduto deve avvenire entro 20 giorni dalla data di decesso e comunque nella prima seduta utile se questa dovesse cadere prima del 20° giorno.

8) La surrogazione avviene in favore del candidato che nella medesima lista immediatamente segue l'ultimo eletto.

Art. 20

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1) I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.

2) Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.

Art. 21

INIZIATIVE DEI CONSIGLIERI

1) I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta al consiglio.

2) Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni con le modalità stabilite dal regolamento.

- 9 -

Art. 22

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1) Le sedute del consiglio sono pubbliche, a meno che non si debba discutere di questioni concernenti persone e negli altri casi stabiliti dalla legge e dal regolamento.

Art. 23

FUNZIONI

1) Il consiglio comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali determinati dalla legge.

2) Detti atti non si possono delegare ad altri organi del Comune e non possono essere assunti dagli stessi in via di urgenza, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 24

RIUNIONI

1) Il consiglio comunale si riunisce per determinazione del Sindaco, che anche lo presiede.

2) Deve essere riunito, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo domandi un quinto dei consiglieri; le questioni richieste devono essere inserite nell'ordine del giorno.

3) La convocazione dei consiglieri dev'essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio nelle forme previste dalla

legge almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

4) Tuttavia nei casi d'urgenza l'avviso con il relativo elenco potrà essere consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

5) Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

6) L'elenco degli oggetti da trattarsi deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, essere pubblicato all'Albo Pretorio, negli stessi termini della notifica degli avvisi di convocazione.

7) La prima seduta del Consiglio neo-eletto dev'essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

- 10 -

Art. 25

VALIDITA' DELLE RIUNIONI

1) Il consiglio comunale delibera con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati e, in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, con l'intervento di almeno quattro componenti.

2) Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere deliberate se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

3) Per determinare la validità dell'adunanza non si devono computare i consiglieri presenti che hanno l'obbligo di astenersi nei casi stabiliti dalla legge.

4) I consiglieri che dichiarano di astenersi da votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 26

SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1) Quando la seduta del consiglio comunale non può

aver luogo per mancanza del numero legale è steso verbale con l'indicazione degli intervenuti.

2) E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede a una precedente dichiarata deserta.

3) La seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini e modi indicati nell'Art. 21.

4) Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.

Art. 27

ESCLUSIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

1) Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi; in tal caso il segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

2) L'esclusione del segretario è di diritto, quando egli ha l'obbligo per legge di astenersi.

- 11 -

Art. 28

DEPOSITO PROPOSTE

1) Il deposito nella sala delle adunanze degli atti relativi agli oggetti da trattare nella convocazione di cui al comma 3 dell'Art.24 deve avvenire non oltre ai due giorni precedenti quello fissato per la seduta.

2) Nei casi previsti dai commi 4 e 5 dell'Art. 24 nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene depositata almeno ventiquattro ore prima nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per l'esame.

Art. 29

QUESTIONI ESTRANEE ALL'ORDINE DEL GIORNO

1) Il Consiglio comunale non può deliberare su

alcuna proposta o questione estranea all'ordine del giorno.

Art. 30

PRESIDENTE

1) Chi presiede l'adunanza del Consiglio mantiene l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

2) Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza dando menzione nel verbale dei motivi della sospensione o dello scioglimento.

3) Può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, dandone menzione nel verbale.

Art. 31

VOTAZIONE

1) I consiglieri votano per alzata di mano.

2) Le deliberazioni concernenti persone, che importino apprezzamenti sulle stesse, si adottano a scrutinio segreto.

3) Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4) I consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano per determinare la maggioranza; le schede bianche e le schede nulle si computano.

5) La deliberazione si considera come non adottata se il numero degli astenuti è uguale o superiore alla metà dei consiglieri presenti.

- 12 -

6) Si procede al ballottaggio solo nei casi consentiti dalla legge.

7) Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, il regolamento determina le modalità di nomina dei consiglieri negli organi collegiali operanti nel Comune, quando debba essere rappresentata la minoranza.

Art. 32

PROCLAMAZIONE

1) terminate le votazioni, il presidente, con l'assistenza di tre consiglieri ove la votazione sia segreta, ne riconosce e proclama l'esito.

Art. 33

PROCESSI VERBALI

1) I processi verbali delle deliberazioni, stesi dal segretario comunale, debbono indicare i punti principali delle discussioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2) I processi verbali sono firmati dal presidente

e dal segretario e vengono sottoposti a lettura ed approvazione nella seduta successiva.

3) Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo, nonchè di chiedere le opportune rettifiche.

Art. 34
INDAGINI

1) Il consiglio può incaricare uno o più dei propri componenti di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini o esami speciali.

CAPO II - Il Sindaco e la Giunta Comunale

ART. 35

ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1) Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, di cui ne è anche membro.
- 2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali designa un Vice-Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo, che il Consiglio discute ed approva in apposito documento.
- 3) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 4) La designazione del Vice-Sindaco deve comunque ricadere fra un componente del Consiglio Comunale.
- 5) Il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, entra in carica subito dopo la proclamazione.
- 6) Sia il Sindaco che i componenti della Giunta non possono ricoprire la rispettiva carica per più di due mandati consecutivi.
- 7) Il Sindaco, prima di svolgere le funzioni di Ufficiale di Governo, deve prestare giuramento avanti al Prefetto; tali funzioni, e solo queste, dalla proclamazione del neo-Sindaco e sino al suo giuramento, verranno esercitate dal Sindaco uscente, al quale sino a tale data deve essere riconosciuta l'indennità di carica.

ART.36

FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori: al suo interno debbono essere rappresentati entrambi i sessi.
- 2) Gli Assessori possono essere scelti anche tra persone estranee al Consiglio Comunale, fatta eccezione del Vice-Sindaco, purchè in possesso di requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di

Consigliere.

3) In caso di assenza o di impedimento del Sindaco presiede la Giunta il Vice-Sindaco.

- 14 -

4) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono rappresentare in alcuna sede il Comune.

5) Per l'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei cittadini alla carica di Assessore, si rimanda a quanto stabilito dall'Art.37, del presente Statuto.

6) Analoga procedura dovrà essere osservata qualora la candidatura venga presentata in corso di legislatura.

ART.37

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1) Le cause di incompatibilità con la carica di Sindaco e di Assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla Legge.

2) La Legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.

3) L'Ufficio di Sindaco e di Assessore è comunque incompatibile con quello di Amministratore di azienda speciale o di istituzione od anche di società, dipendenti ovvero costituite dal Comune.

ART.38

ENTRATA E PERMANENZA IN CARICA

1) La Giunta entra in funzione subito dopo la designazione degli Assessori da parte del Sindaco.

2) Il provvedimento di nomina del Sindaco deve essere pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi; così pure deve essere pubblicato all'Albo Pretorio il provvedimento di revoca dall'incarico degli Assessori.

3) Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione di un nuovo Sindaco.

4) Le dimissioni e la dichiarata incompatibilità sopravvenuta del Sindaco comportano la decadenza della Giunta, e lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

ART.39

REVOCA DELLA GIUNTA PER SFIDUCIA - SOSTITUZIONE

1) Il Sindaco e la Giunta rispondono del loro operato esclusivamente di fronte al Consiglio.

- 15 -

2) Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligatoriamente le dimissioni di questa.

3) Il Sindaco e la Giunta sono revocati dalla carica e cessano dalle funzioni soltanto nel caso in cui il Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e con votazione palese, resa per appello nominale, approvi una mozione di sfiducia.

4) La mozione stessa deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

5) La mozione va presentata al Segretario Comunale, perchè ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al successivo comma 6.

6) La mozione viene posta in discussione in Consiglio Comunale a cura del Sindaco non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.

7) In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto affinchè provveda alla convocazione nei modi e nei termini di Legge.

8) La discussione e la votazione della mozione di sfiducia vanno fatte in seduta pubblica. La relativa approvazione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai

sensi delle Leggi vigenti.

9) Il Consiglio, prima di discutere o votare la mozione di sfiducia, non può esaminare alcun altro oggetto.

ART.40

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1) Gli Assessori singoli cessano dalla carica per

:

- a) morte
- b) dimissioni
- c) revoca
- d) decadenza.

ART.41

DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE

1) Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.

2) Il Sindaco ha facoltà di respingere le dimissioni, ma se confermate provvede immediatamente alla nomina del sostituto, facendone comunicazione al Consiglio nella seduta successiva e pubblicando il provvedimento all'Albo Pretorio.

- 16 -

ART.42

DECADENZA DEGLI ASSESSORI

1) Gli Assessori decadono:

- a) quando venga accertata nei loro confronti l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Consigliere;
- b) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

2) La decadenza è pronunciata con un atto di revoca dall'incarico da parte del Sindaco.

3) Nel caso in cui il Sindaco non sostituisca l'Assessore ineleggibile o incompatibile, i Consiglieri hanno facoltà di sottoscrivere una mozione di sfiducia.

ART.42 bis

ATTIVITA' DELLA GIUNTA

1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2) La Giunta compie gli atti d'amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Sindaco o del Segretario.

3) Nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, la Giunta riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio stesso.

4) La relazione di cui al precedente comma è presentata entro il 30 Giugno dell'anno successivo, cui essa si riferisce, ed è discussa dal Consiglio nella sua prima seduta utile.

ART.42 ter

RIUNIONI - CONVOCAZIONE

1) La Giunta si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.

2) Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo Comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.

3) La convocazione può essere fatta anche oralmente.

4) Le adunanze di Giunta sono segrete, salvo la possibilità di far intervenire relatori esterni su specifici problemi.

- 17 -

ART.42 quater

VOTAZIONI - MODALITA'

1) La Giunta delibera con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti oltre al Sindaco o a chi lo sostituisce ed a maggioranza di voti.

2) Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese.

3) Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli Assessori presenti allorquando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano

interesse.

4) Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio ragioneria, ove necessario, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono allegati alla deliberazione.

5) Il verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale sono sottoscritte dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce e dal Segretario Comunale.

—

TITOLO Vø - Uffici e Personale

Art. 43

ORGANIZZAZIONE UFFICI

1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di imparzialità, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 44

SEGRETARIO COMUNALE

1) L'attività gestionale del Comune, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo, e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario, il quale compie gli atti demandatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2) Il segretario comunale è il capo del personale comunale, concede i congedi ordinarî e straordinari e le aspettative per malattia e maternità.

3) Cura l'attuazione dei provvedimenti del Comune.

4) E' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni.

5) Partecipa alle sedute del consiglio e della giunta.

6) Redige i processi verbali delle deliberazioni del consiglio e della giunta, nonchè di altri organi collegiali del Comune in quanto obbligato da norme di legge o di regolamento.

7) Presiede la Commissione dei concorsi pubblici e delle prove di selezione.

8) Riceve le dimissioni del Sindaco, nonchè le mozioni di sfiducia alla giunta e le proposte di revoca di amministratori.

9) Ordina beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione.

10) Liquidava spese regolarmente ordinate.

11) Formula lo schema del bilancio di previsione per capitoli e programmi.

12) Sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso insieme al ragioniere.

- 19 -

13) Adotta i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni.

14) Certifica su dichiarazione del messo l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti.

15) Invia gli atti deliberativi all'organo di controllo.

16) Dà comunicazione ai capigruppo consiliari delle deliberazioni di giunta, inviandole in estratto contestualmente alla loro affissione all'Albo.

17) Riceve le richieste scritte e motivate di sottoposizione al controllo delle deliberazioni di giunta e provvede senza indugio all'invio delle deliberazioni stesse all'organo di controllo.

18) Rogita gli atti nell'interesse del Comune.

19) Presiede le commissioni di gare d'appalto e stipula i contratti, quando non funge da ufficiale rogante.

TITOLO VI - Finanza e Contabilità

Art. 45

FINANZA

1) La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate;

2) I trasferimenti erariali finanziano i servizi pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità.

3) Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi a carico dell'utente.

4) Il regolamento stabilisce, ai fini della destinazione delle risorse, quali sono i servizi pubblici indispensabili e quali sono quelli

necessari.

- 20 -

Art. 46

BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

1) Entro i termini previsti dalla legge sono deliberati il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario, nonché il conto consuntivo.

Art. 47

RELAZIONE

1) Il segretario comunale, d'intesa con il revisore dei conti, trasmette entro il mese di luglio alla giunta comunale una relazione contenente la situazione aggiornata del bilancio con l'indicazione delle variazioni intervenute nelle entrate e nelle spese, degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati in conto competenza e in conto residui.

Art. 48

BENI

1) Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio secondo le norme stabilite dagli Art. 824 e seguenti del codice civile.

2) I beni patrimoniali disponibili devono di regola essere utilizzati in modo fruttifero; possono essere concessi in uso gratuito alle associazioni locali, per un loro più attivo e concreto coinvolgimento nei problemi della collettività e negli altri casi di pubblica utilità individuati dal regolamento di contabilità.

3) Il regolamento disciplina altresì le modalità di passaggio dei beni dal demanio al patrimonio.

Art. 49

INVENTARIO

1) Di tutti i beni mobili ed immobili dev'essere redatto un inventario a cura del Sindaco, da aggiornare almeno ogni 10 anni.

2) Il regolamento di contabilità stabilisce le

modalità di redazione e di aggiornamento

dell'inventario.

Art. 50

REVISORE DEI CONTI

1) Il consiglio comunale elegge a scrutinio segreto un revisore dei conti, scegliendolo tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2) Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo in caso di inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

- 21 -

3) Non possono essere nominati revisori gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità a esercitare uffici direttivi, i parenti e gli affini dei consiglieri comunali entro il quarto grado e coloro che sono legati al Comune da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

4) La cancellazione e la sospensione dal ruolo o dall'albo è causa di decadenza dall'ufficio di revisore.

5) Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto, al quale viene chiesto comunque di relazionare il Consiglio Comunale in sede di presentazione del conto consuntivo e di effettuare i controlli sugli adempimenti fiscali.

Art. 51

TESORERIA

1) Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:

- a) alla riscossione delle entrate versate dai debitori a vario titolo in base a ordini di incasso e a liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) al pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali, ai sensi dell'Art. 9 del decreto legge 10 novembre 1978, n°702, convertito in legge 8

2) I rapporti del Comune con il tesoriere sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

TITOLO VII - Norme Finali e Transitorie

Art. 52

REVISIONE DELLO STATUTO

- 1) La revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto è deliberata dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
- 2) Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la revisione o l'abrogazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 3) La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

- 22 -

Art. 53

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

- 1) Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 54

REGOLAMENTI

- 1) Fino all'adozione dei regolamenti previsti dal presente statuto restano in vigore i regolamenti adottati secondo la precedente legislazione, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n°142 e del presente statuto.

